

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

la 54-IFREP Scuola Superiore in Psicologia Clinica, con sede in Roma, Piazza Ateneo Salesiano, 1, C.F. 04528181003, nella persona del suo Legale Rappresentante Prof.ssa Carla Maria de Nitto,

E

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu, con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona del Direttore Generale Dott. Maurizio Marcias, in qualità di Legale Rappresentante, di seguito indicata come "Struttura Ospitante"

PREMESSO

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie, che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenze; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. * prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo degli allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu, assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di cinque per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

Articolo 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Articolo 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro:

durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. Il nominativo del tirocinante;
- b. I nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
- c. Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. Le strutture dall'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n.196/2003 sulla privacy.

Articolo 5

La 54-IFREP Scuola Superiore in Psicologia Clinica assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Articolo 6

La convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

Articolo 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per qualsiasi controversia possa insorgere tra le Parti in merito alla validità, all'efficacia, all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di Cagliari, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Articolo 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo, _____ data _____

54 IFREP

Scuola Superiore in Psicologia Clinica
Il Rappresentante Legale dell'IFREP-93

ARNAS G: Brotzu
Il Direttore Generale

Prof.ssa Carla Maria de Nitto

Dott. Maurizio Marcias